



COMUNE DI SETTIMO TORINESE

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2016
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04/04/2019
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/09/2020

Indice

<u>Capo I Istituzione della Tassa e disposizioni generali.....</u>	<u>3</u>
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2. Istituzione della tassa sui rifiuti – TARI e Servizio di raccolta e smaltimento .	3
<u>Capo II Soggetto passivo e disciplina della Tassa</u>	<u>4</u>
Art. 3. Soggetto passivo	4
Art. 4. Presupposto della Tassa	4
Art. 5. Determinazione della Tassa	4
Art. 6. Modalità di computo delle superfici	5
Art. 7. Locali e aree non soggette a tributo	7
Art. 8. Sistema di raccolta differenziata misurato.....	9
Art. 9. Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente	10
<u>Capo III Commisurazione della Tassa per le utenze domestiche</u>	<u>11</u>
Art. 10. Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	11
<u>Capo IV Commisurazione della Tassa per le utenze non domestiche</u>	<u>13</u>
Art. 11. Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	13
Art. 12. Istituzioni scolastiche statali	14
Art. 13. Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.	14
<u>Capo V Adempimenti dei contribuenti.....</u>	<u>16</u>
Art. 14. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione	16
Art. 15. Servizio di raccolta domiciliare sfalci.....	18
<u>Capo VI Riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni.....</u>	<u>19</u>
Art. 16. Riduzioni tariffarie.....	19
Art. 17. Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	22
<u>Capo VII Riscossione, accertamento, sanzioni.....</u>	<u>23</u>
Art. 18. Riscossione.....	23
Art. 19. Funzionario responsabile	24
Art. 20. Controlli	25
Art. 21. Accertamenti	25
Art. 22. Riscossione coattiva.....	26
Art. 23. Sanzioni e interessi.....	27
Art. 24. Rimborsi.....	27
Art. 25. Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.....	28
<u>Capo VIII Disposizioni transitorie e finali.....</u>	<u>29</u>
Art. 26. Disposizioni transitorie e norme di rinvio	29
Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni	29
<u>ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione</u>	<u>30</u>
<u>ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione</u>	<u>31</u>
<u>ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi</u>	<u>34</u>

CAPO I - Istituzione della Tassa e disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la Tassa sui Rifiuti – TARI –, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) La suddetta normativa continua ad applicarsi per espressa previsione del comma 738, art. 1, Legge n. 160/2019 che ha abrogato, dal 01/01/2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TARI era componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Art. 2

Istituzione della tassa sui rifiuti (TARI) e Servizio di raccolta e smaltimento

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa rifiuti che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa dai comuni.
- 2) Il servizio di raccolta e smaltimento si riferisce ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come definiti a norma di legge. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi, indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato “3”, con cui viene disposta l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti.
- 3) La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di interesse pubblico generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 4) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

CAPO II - Soggetto passivo e disciplina della Tassa

Art. 3

Soggetto passivo

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

Presupposto della Tassa

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5

Determinazione della Tassa

- 1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano i presupposti della Tassa.
- 2) Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale, di cui al comma 667, Art. 1, L. 147/2013 o di eventuali ulteriori disposizioni normative e/o regolatorie da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), la tariffa della TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 s.m. e i., come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

- 3) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale si applicano le disposizioni vigenti e in particolare quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e ogni successiva e ulteriore disposizione adottata in merito dall'Autorità.
- 5) In caso di mancata deliberazione s'intende prorogata la tariffa in precedenza deliberata ed in vigore.
- 6) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e può essere effettuata tenendo conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 6

Modalità di computo delle superfici

- 1) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il potere di accertamento.
- 2) Nelle more dell'adozione e della attuazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 3) A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella calpestabile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5) Per tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestable dei locali e delle aree, ad esclusione di quella parte su cui si formano, in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento siano tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per rifiuti speciali si debbono intendere i rifiuti non pericolosi, prodotti da utenze diverse dalle civili abitazioni, che non siano compresi nell'allegato "3" al presente regolamento o che eccedano la quantità annua indicata nel medesimo allegato.

6) La superficie calpestable viene misurata come segue:

b) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

c) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt. 1,50.

d) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

e) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

f) in caso d'impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una riduzione in percentuale come di seguito indicate, confermando le condizioni in vigore TIA e TARES:

1) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 25%

2) laboratori fotografici, eliografie: 25%

3) autocarrozzerie, verniciatori, carrozzerie, gommista: 45%

4) laboratori analisi: 35%

5) laboratori medici, dentisti, radiologi ed odontotecnici: 35%

6) tipografie, stamperie, serigrafie: 25%

7) insegne luminose, materie plastiche vetroresina: 25%

8) elettrauto: 35%

9) attività industriali con capannone di produzione, categoria n. 20 e 21: 25%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Art. 7
Locali e aree non soggette al tributo

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
- c) balconi, terrazze scoperte e simili;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- g) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- k) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

2) Allo stesso modo, sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

3) La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.

4) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via continuativa e prevalente, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. I contribuenti interessati devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 14, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. . Nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva. Nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al presente comma, le percentuali di riduzione di cui all'art. 6, comma 6, lettera e).

5) Quanto previsto dal precedente comma non si applica per le aziende collocate nella categoria 20 (Attività industriali con capannone di produzione), che optino per la rinuncia al servizio e la conseguente applicazione della sola parte fissa del tributo. In questo caso la tassazione continua ad avvenire sull'intera superficie dell'azienda senza applicazione di esenzioni o riduzioni delle superfici tassabili.

Art. 8
Sistema di raccolta differenziata misurato

- 1) Ferma la natura tributaria della Tassa, il comune adotta, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una tariffa puntuale per la parte variabile e concede riduzioni della parte fissa, anche ai sensi dell'Art. 1, c. 660, L. 147/2013, alle utenze non domestiche, in specifici esercizi pubblici ed esercizi commerciali con superfici di vendita non superiori a 400 metri quadrati, classificati nelle specifiche categorie tariffarie, che in forma facoltativa aderiscono ad un nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata misurato.
- 2) Il sistema di raccolta differenziata misurato prevede l'adesione con sottoscrizione di modulo specifico predisposto dal gestore, con richiesta da parte delle utenze di cui al punto 1, di fornitura contenitori rifiuti per le singole frazioni, con volumetria compatibile con la propria produzione di rifiuti, e l'adesione vincolante ad un calendario a giorni fissi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto stabilito dal gestore stesso.
- 3) Sulla scorta di quanto determinato dal Consorzio di Bacino n. 16, a cui sono attribuite tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani, le tariffe puntuali da applicarsi, per ogni svuotamento, in sostituzione della quota variabile, vengono determinate nella deliberazione di cui all'art. 5, tenendo conto del costo unitario di svuotamento, per singolo litro, riferito a ciascuna frazione di rifiuto;
- 4) La determinazione dei litri è data dalla volumetria dei cassonetti assegnati dal gestore alle utenze.
- 5) Viene previsto, in ogni caso, un numero standard annuo di svuotamenti, e in particolare:
 - a) per la generalità di esercizi pubblici ed esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a 400 mq., una quota standard di 25 svuotamenti annuali per tutte le frazioni;
 - b) per gli esercizi pubblici ed esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a 400 mq., che dimostrano una chiusura di esercizio per almeno quattro mesi consecutivi, una quota standard di 15 svuotamenti annuali per tutte le frazioni. Per tali tipologie potranno essere effettuati controlli periodici da parte del gestore, il quale, nel caso in cui riscontri l'apertura dell'esercizio durante il periodo di chiusura dichiarato, provvederà al recupero della riduzione applicata, con aggiunta di sanzioni e interessi.
- 6) Sarà in ogni caso possibile, per i singoli utenti aderenti al sistema di raccolta misurato, richiedere specifici passaggi aggiuntivi oggetto di separata quantificazione economica a consumo;
- 7) Nel caso di richiesta di attivazione del servizio in corso d'anno, la tariffa variabile su base puntuale, nonché la riduzione sulla quota fissa della TARI di cui al successivo comma 8, sarà applicata dal mese solare successivo all'attivazione del servizio da parte del gestore;
- 8) Per le utenze che aderiscono al progetto di raccolta di cui al presente articolo, con riferimento alla specifica categoria Tari di appartenenza, viene applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa

della TARI per gli esercizi pubblici e del 15% della quota fissa della TARI per le utenze commerciali con superfici di vendita non superiori a 400 metri.

Art. 9

***Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente***

- 1) Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, c. 666, della L. 147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tassa e viene riscosso dal Comune, per essere riversato o versato direttamente alla Provincia (ora Città Metropolitana) in base alle disposizioni vigenti.

CAPO III - Commisurazione della Tassa per le utenze domestiche

Art. 10

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1) Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2) Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- 3) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione. A tal fine, il Comune provvede all’aggiornamento massivo e automatico del numero di componenti dei nuclei famigliari iscritti nella banca dati TARI, secondo le risultanze dei registri dell’anagrafe comunale a tale data. Le variazioni in corso d’anno intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo, esclusivamente a condizione che venga presentata la dichiarazione di variazione di cui all’art. 14 del presente Regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 4) Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere diverso da quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore all’anno, di uno o più componenti del nucleo in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio, le assenze che derivano da motivi di studio o di lavoro.
- 5) Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti nell’unità immobiliare soggetta a tassazione, è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti pari ad 1. La medesima metodologia si applica alle abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non vi abbia eletto residenza, prendendo atto che il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell’immobile.
- 6) Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa, indipendentemente dal numero di unità pertinenziali. Per le medesime tipologie impositive occupate

o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche, di cui all'allegato 2.

7) La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

8) La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO IV - Commisurazione della Tassa per le utenze non domestiche

Art. 11

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1) Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2) Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- 4) In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella dell'Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
- 5) La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 6) La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 12
Istituzioni scolastiche statali

- 1) Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
- 3) Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 13
Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

- 1) È istituita la TARI giornaliera dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa è giornaliera ed è ottenuta rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%. La misura tariffaria giornaliera così ottenuta è applicata alla superficie occupata.
- 4) Qualora nella classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi la corrispondente, si applica il disposto di cui all'art. 11 c. 2, terzo periodo.
- 5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'entrata sostitutiva di tale tassa/canone, secondo i relativi termini e modalità di pagamento.
- 6) Per il pagamento del tributo TARI relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale in occasione dei mercati settimanali, vengono utilizzati i seguenti metodi/criteri di pagamento:
 - a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, il pagamento, viene effettuato con il seguente criterio:
 - 1) Acconto calcolato su 26 giorni di presenza, da versare entro il 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento; i 26 giorni di presenza si intendono quale presenza minima sulla quale il tributo è comunque dovuto e l'eventuale presenza effettiva per numero di giorni inferiore non dà diritto al rimborso;

2) Saldo calcolato sui giorni di presenza effettivi registrati nell'anno di riferimento, al netto dei 26 giorni già addebitati, da versare entro il 28 febbraio e 30 aprile dell'anno successivo;

e con le seguenti modalità:

- a seguito di invio di avviso di pagamento precompilato, in via generale;
- incasso presso le aree mercatali, con personale comunale o a seguito di specifica convenzione con soggetto terzo;
- tramite sistemi elettronici e altri strumenti previsti da disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il pagamento della TARI viene assolto con le stesse modalità e tempistiche del pagamento della Tassa o Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e , a partire dalla sua entrata in vigore, dell'entrata sostitutiva di tale tassa/canone.

7) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tassa o del Canone, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le modalità indicate negli atti di concessione di occupazione.

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

9) In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

10) Le concessioni di occupazione ed i verbali per le occupazioni abusive, sono trasmessi dall'Ufficio competente all'Ufficio tributi all'atto del rilascio o della constatazione, per gli adempimenti tributari.

11) Le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 8, del presente Regolamento, relative ai limiti di versamento, sotto cui la TARI non è dovuta, non si applicano alla TARI giornaliera.

CAPO V - Adempimenti dei contribuenti

Art. 14

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione o di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
- 3) Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 4) La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
 - k) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - l) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - m) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

- n) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- o) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e il nuovo indirizzo di residenza;
- p) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- q) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- r) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
- s) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5) Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e deve essere fornita la documentazione necessaria a dimostrare le cause esimenti, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.

6) La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo.

7) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo resta dovuto a carico dell'inadempiente fino al giorno della dichiarazione medesima. Il tributo non è dovuto a far data dall'effettiva cessazione nel solo caso in cui il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8) Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data della dichiarazione, con l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile se il dichiarante potrà dimostrare che l'immobile non è stato, nel frattempo, occupato o detenuto da altro soggetto.

9) La dichiarazione è condizione necessaria per richiedere l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

10) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

11) Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

12) Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Art. 15

Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1) A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

CAPO VI - Riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni

Art. 16

Riduzioni tariffarie

- 1) Ai sensi del comma 658, Art. 1, L. 147/2013, la tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La medesima riduzione è applicata alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.
- 2) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal mese solare successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. I soggetti interessati hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal gestore del servizio e munito di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica di compostaggio.
- 3) Ai sensi del comma 659, lett. b) e d) Art. 1, L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive la tariffa (quota fissa e quota variabile) è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione, da presentare nei termini previsti dall'Art. 14, il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- 4) A decorrere dall'anno 2015 si applica, ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma precedente (alloggi di soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, non ceduti in locazione, in comodato o in uso gratuito), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.

5) Gli effetti della dichiarazione di cui all'art. 14 comma 1 riguardante le richieste di riduzioni tariffarie, decorreranno dal mese solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6) Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:

- a) 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- c) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- d) 60%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- e) La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
- f) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 11, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

7) Ai sensi del comma 660 Art. 1, L. 147/2013 il comune adotta, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 30% della quota fissa della TARI, per gli esercizi pubblici che aderiscono volontariamente al progetto di raccolta differenziata misurato di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- b) riduzione del 15% della quota fissa della TARI, per le utenze commerciali, con superfici di vendita non superiori a 400 metri che aderiscono volontariamente al progetto di raccolta differenziata misurato di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) riduzione del 10% della TARI (quota fissa e quota variabile) per le attività che aderiscono al progetto "Last Minute Market", promosso dal Comune di Settimo T.se presentando le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto;

d) riduzione di € 15,00 ogni 3.000 punti accumulati attraverso la raccolta differenziata di imballaggi in plastica per uso domestico, effettuata tramite apposite postazioni installate sul territorio della città presso cui conferire utilizzando la tessera sanitaria; la riduzione viene applicata esclusivamente sulla parte variabile della TARI e fino a concorrenza della stessa; l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e la riduzione viene applicata nell'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo; per il solo primo anno di applicazione (2017) vengono considerate valide le istanze presentate entro la scadenza della prima rata (31 marzo 2017), con applicazione della riduzione a valere sul medesimo anno 2017; al fine di incentivare tale raccolta, ad un unico contribuente che presenta istanza di riduzione nei termini di cui sopra e che ha accumulato il maggior numero di punti – situazione valutata con riferimento al termine di scadenza di ciascun anno - il Comune riconosce l'esenzione della TARI per l'anno di competenza;

e) riduzione dell' 80% della TARI (quota fissa e quota variabile) ai locali ed aree adibite ad impianti sportivi ed a scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, con eccezione delle scuole statali che non assolvono la TARI;

f) riduzione dell' 80% della TARI, (quota fissa e quota variabile) per i locali ed aree adibite ad attività di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, e caritatevoli, per la parte adibita direttamente a tale attività;

g) riduzione del 40% della TARI, (quota fissa e quota variabile) per le attività economiche che sono coinvolte in cantieri di opere pubbliche che si prolungano oltre sei mesi; tale riduzione viene applicata a seguito di deliberazione della Giunta Comunale nella quale vengono indicati dettagliatamente: opere pubbliche realizzate; esatta zona del territorio interessata dai cantieri; periodo di realizzazione delle opere; tipologia di attività economiche beneficiarie della riduzione; modalità di applicazione della riduzione;

h) riduzione del 30% della TARI (quota fissa e quota variabile) per utenze aggregate che effettuino pre-trattamento e/o compattamento volumetrico dei rifiuti e che li avvino al recupero tramite il gestore, previo accordo con quest'ultimo;

i) riduzione del 70% della TARI (quota fissa e quota variabile) per parcheggi a pagamento in concessione comunale, in relazione alla minore potenzialità di produzione di rifiuti e alla non proporzionalità tra ampiezza della superficie e rifiuti prodotti o producibili;

8) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

9) Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

10) Per quanto attiene la disciplina relativa alle attività produttive collocate in categoria 20, è possibile, previa espressa e documentata richiesta dell'utente, dalla quale emerga un'elevata produzione di rifiuti superiore ai quantitativi annui assimilabili ai rifiuti urbani, l'applicazione della sola parte fissa del tributo sull'intera superficie dell'azienda e la contestuale rinuncia al servizio pubblico.

Art. 17

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1) Con idonea Delibera Consiliare sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune.

2) Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi su apposito modulo, corredato da eventuale documentazione integrativa, entro il 30 settembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di cui al precedente art. 5.

3) Con la medesima deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, viene definita annualmente la copertura delle agevolazioni previste dal precedente comma 1, sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

4) Nel caso in cui disposizioni di livello superiore (normative nazionali, regionali, deliberazioni/determinazioni Arera, ecc.) stabiliscano agevolazioni assimilabili a quelle riconosciute dal Comune e che non escludano esplicitamente queste ultime, quali, ad esempio, le agevolazioni riconosciute a soggetti in condizioni economico-sociali disagiate, si applicherà l'agevolazione più favorevole al richiedente.

5) In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative, decreti, ordinanze statali e/o regionali, che portino all'inutilizzabilità dei locali tassabili e di conseguenza all'impossibilità di produrre rifiuti o di produrne in quantità notevolmente inferiore all'ordinaria produzione, potrà essere riconosciuta una riduzione della TARI con la deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento o, nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di tale atto da parte del Consiglio Comunale, demandando alla Giunta Comunale di definirne i soggetti interessati, l'entità della riduzione, il periodo e le modalità di applicazione, salvo che non siano già definite da specifiche previsioni nazionali e/o regionali. Per la relativa copertura finanziaria, salvo

che non sia già disposta da provvedimenti di rango superiore, si applica il comma 3 del presente articolo.

CAPO VII - Riscossione, accertamento, sanzioni

Art. 18 *Riscossione*

- 1) Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento, la TARI deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione derivante da avvisi di accertamento e coattiva.
- 2) Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'Art. 1, comma 688, L. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, per l'anno di riferimento, in tre rate, come di seguito specificato:
 - a) Prime due rate, con scadenze 31 marzo e 30 giugno, calcolate sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;
 - b) Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate con la deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con eventuale conguaglio su quanto versato con le rate precedenti.
- 4) Le scadenze di versamento di cui al precedente comma 3 possono essere variate con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 5) Il Comune, al fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni, avvisi bonari con modelli di pagamento precompilati, presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Il Comune può, inoltre, inviare gli avvisi di pagamento a mezzo posta elettronica – ordinaria o certificata – agli indirizzi risultanti da registri pubblici o dichiarati dal contribuente. La mancata ricezione del modello di versamento precompilato non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia alla imposizione tributaria da parte del Comune. Gli avvisi di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, oltre ad eventuali future disposizioni in materia adottate dalla stessa Autorità. In particolare, viene prevista, per i soggetti che ricevono il documento di riscossione in formato cartaceo, la possibilità di ricevere il documento medesimo in formato elettronico, fornendo

nell'avviso di pagamento e sul sito internet del Comune, le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

6) Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'invito di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo invito di pagamento. Fatta salva la regola generale del precedente periodo, nel caso in cui siano già decorsi i termini indicati nel comma 3 del presente articolo e qualora la circostanza specifica della posizione tributaria ne rilevi l'opportunità, le scadenze di pagamento, sono le seguenti:

- a) *Acconto (decorsi i termini di cui alla lettera a) del comma 3)*: versamento in 2 rate entro 60 e 120 giorni dall'emissione del nuovo invito, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione del nuovo invito.
- b) *Saldo (decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 3)*: versamento in unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione del nuovo invito o, nel solo caso in cui non sia stato emesso l'acconto per il medesimo anno, in 3 rate da versare entro 60, 120 e 180 giorni dall'emissione del nuovo invito, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 60 giorni dall'emissione del nuovo invito.

7) In caso di situazioni di particolare disagio economico, il Comune potrà valutare la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento, da concedersi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

8) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo della TARI dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a euro 12,00.

9) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

10) In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative / decreti / ordinanze statali e/o regionali, e nell'impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di apposito atto da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale può disporre in via d'urgenza la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa, salvo che non siano già previsti in ambito statale/regionale.

Art. 19

Funzionario responsabile

1) L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2) In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.

3) È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

4) Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6) Il Funzionario responsabile applica le sanzioni di cui al successivo art. 23, avendo riguardo ai criteri previsti dall'Art. 7, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 20 ***Controlli***

1) Oltre alle modalità di controllo previste dal precedente art. 19, il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
- b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 4 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.

2) La richiesta delle notizie si inquadra nel potere di inviare questionari previsto dal precedente art. 19, comma 4. Il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 21
Accertamenti

- 1) Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'Ordinamento, gli Avvisi di Accertamento per omessa od infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli Avvisi di Accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile o da firma digitale per gli atti da notificare a mezzo PEC.
- 4) Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - c) del contribuente;
 - d) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - e) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - f) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
- 5) Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - g) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - h) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - i) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - j) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché le informazioni relative all'istituto del reclamo/mediazione;
 - k) tutte le indicazioni previste dal comma 792, art. 1, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ovvero, almeno: l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso; l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale; l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata; in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 22
Riscossione coattiva

- 1) Fermo restando l'incasso esclusivamente in capo al Comune, la riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
- 2) In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.
- 3) Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi e dal Regolamento delle Entrate.

Art. 23
Sanzioni e interessi

- 1) Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ivi compreso il principio del favor rei.
- 2) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3) La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'Art. 13, D.Lgs. 472/1997.
- 4) La sanzione è automaticamente applicata se, entro il 60° giorno dalla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento, non interviene il pagamento di quanto richiesto in Avviso. In questo caso la sanzione s'intende irrogata con il medesimo avviso, senza necessità di separato atto di irrogazione, e viene incassata, insieme al tributo dovuto, attraverso il ricorso alle forme coattive vigenti.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) Il ritardo nella presentazione della dichiarazione, salva l'applicazione delle disposizioni previste in tema di ravvedimento operoso, comporta l'applicazione della medesima sanzione, per tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19, comma 4 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9) Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quelle previste dai commi 2 e 3, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

10) Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento delle Entrate.

Art. 24
Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
- 3) Non si eseguono i rimborsi per importi non superiori a 12,00 euro per ciascun anno di imposta.
- 4) Ai sensi dell'Articolo 2033 del Codice Civile, gli interessi, nella misura fissata dal Regolamento delle Entrate, decorrono dal momento della domanda.
- 5) I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione con la stessa entrata.

Art. 25
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

- 1) Il soggetto gestore della TARI è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

Disposizioni transitorie e norme di rinvio

- 1) Per garantire la continuità nella gestione del servizio, i dati incidenti sulla commisurazione della TARI da applicare per l'anno 2014 verranno acquisite tutte le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti al precedente Gestore del servizio ovvero all'Amministrazione Comunale, comprensive delle risultanze degli accertamenti emessi da tali soggetti e divenuti definitivi, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte Comune.
- 2) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.
- 4) Per il solo anno 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le scadenze di pagamento dell'acconto TARI di cui all'art. 18, comma 3, vengono rideterminate come segue:
 - a) Utenze domestiche: proroga scadenza prima rata e soluzione unica dal 31/03/2020 al 31/05/2020 (proroga adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con Deliberazioni n. 55/2020 e n. 75/2020); scadenza seconda rata invariata al 30/06/2020;
 - b) Utenze non domestiche identificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10/03/2020: proroga scadenza prima rata e soluzione unica dal 31/03/2020 al 30/06/2020; proroga scadenza seconda rata dal 30/06/2020 al 30/09/2020;
- 5) Per il solo anno 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le scadenze di pagamento dell'acconto TARI per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato nelle aree mercatali di cui all'art. 13, comma 6, lettera a), vengono rideterminate, in deroga alla disposizione citata, in due rate calcolate sui giorni di presenza effettiva rilevati nel 2020, da versare come segue:
 - a) Prima rata entro il 28 febbraio 2021;
 - b) Seconda rata entro il 30 aprile 2021;
- 6) Per il solo anno 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il termine di presentazione della richiesta di cui all'art. 16, comma 6, lettera f) (riduzione per utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati agli urbani) viene prorogato dal 31/03/2020 al 30/11/2020.
- 7) Per il solo anno 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per i dehors dei pubblici esercizi e per le attività artigianali e commerciali, esentati dal pagamento del COSAP, rispettivamente, ai

sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 25/06/2020, non sono tenuti al pagamento della TARI sulla maggiore superficie occupata e autorizzata al fine del mantenimento del distanziamento sociale previsto dalle specifiche norme, fermo restando l'obbligo di corrispondere la TARI sulla base della superficie autorizzata per l'anno 2019. La non assoggettabilità del tributo per la differenza di superficie utilizzata nel 2020 rispetto all'anno 2019 viene disposta in considerazione del fatto che le utenze interessate, nell'obbligo del mantenimento del distanziamento sociale imposto e nel rispetto della ratio normativa emanata anche in materia di esonero dal pagamento di Tosap/Cosap, non producono maggiori rifiuti su tali superfici, dovendosi intendere, in tal caso quali superfici utilizzate per garantire il distanziamento sociale. Nei casi in cui non risultasse rilasciata concessione di suolo pubblico per l'anno 2019 si abatterà del 20% la superficie utilizzata nel 2020.

Art. 27

Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2020.
- 2) A partire dal 01/01/2020 è abrogato il vigente Regolamento della IUC, salvo per quanto attiene le attività di verifica delle annualità fino al 31/12/2019.

UTENZE DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE**

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	KA	KB
1	0,8	1
2	0,94	1,6
3	1,05	1,8
4	1,14	2,2
5	1,23	2,9
6 e più	1,3	3,4

ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE**

CAT.	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	4,20
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,00
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	8,81
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici e agenzie	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	10,30
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45	12,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,95	7,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,30	10,00
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,80	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,88	7,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	45,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**CONDIZIONI QUALITATIVE**

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette
- pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,
- fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti
- composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
- lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad
- esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di
- alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
- lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da
- lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura
- e
- di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.